



*Al Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Modifica del finanziamento del sostegno accoppiato, dall'anno di domanda 2019, relativo alle misure latte bovino, vacche nutrici e olio d'oliva e incremento del sostegno per le misure relative alla coltivazione del riso, della barbabietola da zucchero e del frumento duro.

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 come modificato dal regolamento delegato (UE) 2018/707 della Commissione, del 28 febbraio 2018 per quanto riguarda alcuni requisiti in materia di sostegno accoppiato facoltativo;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Visto l'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria per il 1990)", con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

Visto l'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2012, n. 252, recante il regolamento relativo ai criteri e alle modalità per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180 "Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese";

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 giugno 2018, prot. 5465, in corso di pubblicazione, recante "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013";

Considerato che, ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 639/2014, come modificato dal regolamento (UE) 2018/707, dall'anno di domanda 2019, il sostegno accoppiato,



*Al Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

finalizzato a fare fronte alla stessa difficoltà, può essere concesso all'agricoltore, nell'ambito di una sola misura;

Considerate le difficoltà che interessano i settori del riso, della barbabietola da zucchero e del frumento duro, nonché gli impegni assunti per migliorare la sostenibilità ambientale dei relativi processi produttivi, comunque da proseguire ed incoraggiare;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere, dall'anno di domanda 2019, alla modifica del sopracitato decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 giugno 2018 le misure per il latte bovino, le vacche nutrici e l'olio d'oliva, per adeguarle alle previsioni dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 639/2014, come modificato dal regolamento (UE) 2018/707;

Ritenuto necessario aumentare dello 0,92% la percentuale del massimale nazionale annuo da destinare, dall'anno di domanda 2019, al sostegno accoppiato, per incrementare dello 0,33% la quota per la misura premi alla coltivazione del riso, dello 0,16% la quota per la misura premi alla coltivazione della barbabietola da zucchero e dello 0,43% la quota per la misura premi alla coltivazione del frumento duro;

Ritenuto inoltre necessario, al fine di preservare il reddito degli olivicoltori le cui aziende risiedono nelle aree colpite da *Xylella fastidiosa*, continuare a mantenere il relativo sostegno accoppiato nei casi di espianto di alberi di olivo;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 2018;

DECRETA

[Articolo 1

Modifica dell'articolo 3 del DM 7 giugno 2018

1. Dopo il comma 2 dell'Articolo 3, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 giugno 2018 è aggiunto il seguente comma:

“2bis. Per le persone fisiche e giuridiche che risiedono in territori extradoganali le disposizioni di cui al comma 1 sono soddisfatte attraverso l'iscrizione ad un registro depositato presso i relativi Comuni di appartenenza”.]

Articolo 2

Modifica dell'articolo 19 del DM 7 giugno 2018

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 19, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 giugno 2018 è aggiunto il seguente comma:



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

“2.bis Una ulteriore percentuale dello 0,92 per cento del massimale nazionale annuo di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1307/2013 è destinata ad incrementare dello 0,43% la quota per la misura premi alla coltivazione del frumento duro di cui all'articolo 23, comma 5, dello 0,33% la quota per la misura premi alla coltivazione del riso di cui all'articolo 24 e dello 0,16% la quota per la misura premi alla coltivazione della barbabietola da zucchero di cui all'articolo 25;

Articolo 3

Modifica dell'articolo 20 del DM 7 giugno 2018

1. L'articolo 20 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 giugno 2018 è sostituito dal seguente:

Articolo 20

Misura premi per il settore latte

1. La quota pari al **15,29** per cento dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'articolo 19, comma 2, è assegnata alla misura premi alle vacche da latte di **età superiore ai venti mesi** che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000. L'aiuto spetta al richiedente detentore della vacca al momento del parto.
2. Possono accedere al premio di cui comma 1, i produttori di latte i cui capi appartengano ad allevamenti che, nell'anno di presentazione della domanda, rispettino almeno due dei seguenti requisiti qualitativi ed igienico sanitari:
 - tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 300.000;
 - tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 40.000;
 - contenuto di proteina superiore a 3,35 gr per 100 ml.
3. Nel caso in cui due parametri di cui al comma 3 siano in regola, il terzo deve comunque rispettare i seguenti limiti:
 - tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 400.000;
 - tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 100.000;
 - contenuto di proteina superiore a 3,20 gr per 100 ml.
4. In deroga a quanto stabilito nei commi 2 e 3, i capi appartenenti ad allevamenti inseriti in circuiti produttivi di formaggi a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 o dei regimi di qualità certificati ai sensi dell'articolo 16, lettera b) del regolamento (UE) n. 1305/2013, devono rispettare, fatti salvi i parametri di legge, solo uno dei parametri di cui al comma 2.



*Al Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

5. La quota pari al **5,93** per cento dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'articolo 19, comma 2, è assegnata per premi alle vacche da latte **di età superiore ai venti mesi** associate, per almeno sei mesi, ad un codice di allevamento situato in zone montane ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999 o dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013, che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000. L'aiuto spetta al richiedente detentore della vacca al momento del parto.
6. Possono accedere al premio di cui comma 5, i produttori di latte i cui capi appartengano ad allevamenti che, nell'anno di presentazione della domanda, rispettino almeno uno dei requisiti qualitativi ed igienico sanitari di cui al comma 2, fatti salvi i parametri di legge.
7. L'importo unitario dei premi è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento delle misure di cui ai commi 1 e 5 e il rispettivo numero delle vacche ammissibili al sostegno nell'anno considerato. Detti premi non sono tra loro cumulabili né sono cumulabili con i premi per il settore carne di cui all'articolo 21.
8. La quota pari allo 0,88 per cento destinata al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'articolo 19, comma 2, è assegnata alla misura premi alle bufale di età superiore ai trenta mesi che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000.
9. L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura ai sensi del comma 8 e il numero delle bufale ammissibili al sostegno nell'anno considerato. L'aiuto spetta al richiedente detentore della bufala al momento del parto.
10. Il periodo di riferimento per l'applicazione delle misure previste dal presente articolo coincide con l'anno solare.

Articolo 4

Modifica dell'articolo 21 del DM 7 giugno 2018

1. L'articolo 21 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 giugno 2018 è sostituito dal seguente:

Articolo 21

Misura premi per il settore carne bovina

1. La quota pari al **5,57** per cento dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'articolo 19, comma 2, è assegnata alla misura premi vacche nutrici **di età superiore ai venti mesi** iscritte nei Libri genealogici o nel registro anagrafico delle razze individuate da carne o a duplice attitudine nell'allegato V facente parte integrante del presente decreto, che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica



*Al Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

- n. 437/2000. L'aiuto spetta al richiedente detentore della vacca al momento del parto. Ai fini dell'ammissibilità all'aiuto, sono inclusi, dalla data della loro iscrizione, i capi iscritti nei Libri genealogici o nel registro anagrafico delle razze bovine nell'anno di riferimento.
2. L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 1 e il numero delle vacche nutrici ammissibili al sostegno nell'anno considerato.
 3. La quota pari al **3,13** per cento dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'articolo 19, comma 2, è assegnata per premi alle vacche nutrici **di età superiore ai venti mesi**, iscritte ai Libri genealogici delle razze Chianina, Marchigiana, Maremmana, Romagnola, Podolica e Piemontese, facenti parte di allevamenti che aderiscono a piani di gestione della razza finalizzati al risanamento dal virus responsabile della Rinotracheite infettiva del bovino.
 4. L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 3 e il numero delle vacche nutrici ammissibili al sostegno nell'anno considerato.
 5. La quota pari all'**1,75** per cento dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'articolo 19, comma 2, è assegnata alla misura premi vacche nutrici non iscritte nei Libri genealogici o nel registro anagrafico e appartenenti ad allevamenti non iscritti nella BDN come allevamenti da latte, che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000. L'aiuto spetta al richiedente detentore della vacca al momento del parto.
 6. L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 5 e il numero delle vacche nutrici ammissibili al sostegno nell'anno considerato.
 7. La quota pari allo **0,88** per cento dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'articolo 19, comma 2, è assegnata alla misura premi ai bovini macellati in età compresa tra 12 e 24 mesi e allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione.
 8. L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 7 e il numero dei capi macellati ammissibili al sostegno nell'anno considerato.
 9. La quota pari al **15,18** per cento dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'articolo 19, comma 2, è assegnata alla misura premi ai bovini macellati in età compresa tra 12 e 24 mesi e allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione, certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012 ovvero appartenenti ad allevamenti aderenti a



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

sistemi di qualità nazionale o regionale o a sistemi di etichettatura facoltativa riconosciuti; ovvero allevati dal richiedente per un periodo non inferiore ai dodici mesi prima della macellazione.

10. L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 9 e il numero dei capi macellati ammissibili al sostegno nell'anno considerato.
11. I premi di cui ai commi 2, 4, 6, 8 e 10 non sono tra loro cumulabili né sono cumulabili con i premi per il settore latte di cui all'articolo 20.
12. Il periodo di riferimento per l'applicazione delle misure previste dal presente articolo coincide con l'anno solare.
13. L'allegato V, di cui al comma 1, è aggiornato, con decreto del Capo del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, a seguito di successivi riconoscimenti ai sensi della decisione 84/247/CEE della Commissione.

Articolo 5

Modifica dell'articolo 27 del DM 7 giugno 2018

1. L'articolo 27 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 giugno 2018 è sostituito dal seguente:

Articolo 27

Misura premi per il settore olio di oliva

1. La quota pari all'**8,57** per cento destinata al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'articolo 19, comma 2, è assegnata per premi alle superfici olivicole in Liguria, Puglia e Calabria, coltivate secondo le normali pratiche colturali da agricoltori in regola con le norme di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23 dicembre 2013.
2. L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 1 e il numero degli ettari coltivati a oliveto ammissibili.
3. La quota pari al **5,43** per cento destinata al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'articolo 19, comma 2, è assegnata per premi alle superfici situate in Puglia e Calabria e caratterizzate da una pendenza media superiore al 7,5%.
4. L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 3 e il numero degli ettari coltivati a oliveto ammissibili.
5. La quota pari all'**1,03** per cento destinata al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'articolo 19, comma 2, è assegnata per premi alle superfici olivicole di particolare rilevanza



*Al Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

economica, sociale, territoriale ed ambientale, coltivate secondo le normali pratiche colturali, da agricoltori in regola con le norme di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23 dicembre 2013.

6. I requisiti di cui al comma 5, sono soddisfatti per le superfici olivicole che aderiscono a sistemi di qualità. Per "sistemi di qualità" si intendono i disciplinari di produzione ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012.
7. L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 5 e il numero degli ettari coltivati a oliveto ammissibili.
8. I premi di cui ai commi 2, 4 e 7 non sono tra loro cumulabili.

[Articolo 6]

[Mantenimento aiuti oliveti colpiti da Xylella]

1. **[Le superfici olivicole che subiscono l'espianto di olivi a causa della Xyella continuano a mantenere gli aiuti accoppiati in conformità a quanto previsto da.....]**

Articolo 7

Entrata in vigore

Le disposizioni contenute nel presente decreto entrano in vigore dall'anno di domanda 2019.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

IL MINISTRO
Gian Marco Centinaio